



SENT. N. 113/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai Sigg. Magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Luigi GILI

Consigliere relatore

Alessandra OLESSINA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **23928** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

-L.F., nato a *omissis* il *omissis* (c.f.

omissis), residente a *omissis*, via *omissis*,

rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna (cod. fisc. VRSGPP70A02A065C), indirizzo pec: *giuseppe.versace@pecstudio.it*, giusta procura speciale, rilasciata con atto congiunto all'atto di costituzione, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ex art. 83, III co., c.p.c., e presso il cui Studio, sito a Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24, ha eletto domicilio;

Uditi, nell'udienza pubblica del 26 settembre 2024, il Magistrato Relatore Consigliere dott. Luigi GILI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice

Procuratore Generale dott. Carlo Alberto MARTINI, nonché, per il convenuto,

l'Avv. Cristiano PIANA, giusta delega, come da verbale.

Rilevato in

FATTO

1. Con atto di citazione, depositato presso la Sezione giurisdizionale e ritualmente notificato, la Procura regionale ha evocato in giudizio il convenuto, meglio dettagliato nell'atto introduttivo, per sentirlo condannare al risarcimento, a favore dell'allora M.I.U.R. (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito), ed a titolo di danno patrimoniale, corrispondente alle retribuzioni percepite *sine titolo*, segnatamente, al pagamento, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio, della somma quantificata nell'importo complessivo di euro 29.446,49 o del diverso importo determinato nel corso del giudizio, oltre accessori dalla data degli eventi lesivi al saldo effettivo ed alle spese di giudizio.

1.1 Giusta le risultanze dell'atto di citazione, la Procura contabile precedente è stata informata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA) della presentazione di richiesta di rinvio a giudizio in data 12 aprile 2022 nei confronti di centinaia di soggetti, tra cui anche l'odierno convenuto, per reati di falso e di truffa aggravata ai danni dell'Amministrazione scolastica, nell'ambito di molteplici procedimenti penali aventi ad oggetto la produzione e l'utilizzo di diplomi falsi per l'accesso all'attività lavorativa presso vari istituti scolastici aventi sede in diverse regioni italiane, tra le quali il Piemonte.

Il procedimento penale, nel quale risulta coinvolto anche l'odierno convenuto, inerente l'utilizzazione di falsi titoli di studio onde ottenere incarichi di

insegnamento, origina da una complessa vicenda, che vede protagonista un'organizzazione criminale operante in Campania, dedita ad intercettare potenziali acquirenti di falsi diplomi con elevati punteggi (di grado preparatorio, di maturità magistrale, di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento su posto comune e su sostegno nelle scuole primarie e secondarie, di qualifica professionale con elevato punteggio), da utilizzare per l'inserimento nelle graduatorie degli Istituti scolastici, ai fini dell'ottenimento di incarichi presso scuole statali in relazione a diversi profili professionali del personale scolastico.

1.2 Sulla base delle risultanze agli atti, l'indagine si sarebbe concentrata, in particolare, sulle attività di falsificazione dei diplomi avvenute presso l'Istituto "Passarelli" di San Marco di Castellabate, ove, oltre a essere predisposti e rilasciati i falsi titoli di studio, tra l'altro tutti apparentemente conseguiti con il massimo dei voti (100/100), venivano creati falsi registri e falsi verbali di commissione d'esame, allo scopo di giustificare eventuali richieste di convalida dei titoli.

Riferisce la Procura che, tra i nominativi dei dipendenti pubblici, indagati nell'ambito del procedimento penale (cfr., n. 1778/2021), risultava anche quello del sig. L.F., destinatario di incarichi di supplenza da parte di Istituti scolastici aventi sede nel territorio piemontese, in seguito alla domanda, dal medesimo presentata in data 24 ottobre 2017, di accesso alle graduatorie di III fascia del personale ATA della provincia di Asti, domanda nella quale il convenuto aveva dichiarato di essere in possesso, quale titolo di accesso, di diploma di qualifica professionale, quale Operatore dei servizi di ristorazione-settore sala/bar, conseguito nell'anno scolastico 2012/2013,

proprio presso il menzionato Istituto professionale paritario “Passarelli” di San Marco di Castellabate, con il punteggio di 100/100, nel corso della sessione straordinaria di esami tenutasi nell’agosto 2013.

1.3 L’indagine ha condotto ad accertare che il sig. L., peraltro, nel frattempo, destinatario di provvedimento di rinvio a giudizio, ad opera del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 6 dicembre 2023, per i reati di cui agli artt. 476, co. 2, e 640, co. 2, n. 1, c.p., in forza del dichiarato possesso del menzionato titolo di studio, aveva conseguito una serie di assegnazioni di supplenza in vari Istituti scolastici piemontesi, meglio dettagliati in citazione (cfr., pag. 11-12).

1.4 Dall’analisi della documentazione pervenuta parte pubblica rileva che l’importo complessivo delle retribuzioni, indebitamente percepite dal convenuto nella veste di collaboratore scolastico, è quantificabile nell’importo di euro 29.446,49, così come risultante dal prospetto accluso all’atto introduttivo del giudizio, riepilogativo dei cedolini trasmessi dagli Istituti scolastici interessati.

1.5 Le risultanze istruttorie, richiamate nell’atto di citazione in esame, renderebbero, al contrario, evidente, ad avviso della Procura, che il sig. L. non avrebbe mai conseguito il diploma di “Operatore dei servizi di ristorazione- Settore sala/bar” in quanto, tra l’altro, il detto diploma, contrassegnato dal n. 109634 2012, ed al sig. L., asseritamente, attribuito dalla citata Scuola “Passarelli”, riporta il medesimo numero seriale di altra pergamena, legittimamente consegnata ad un diverso allievo dell’Istituto Statale “Pittoni” di Pagani (SA), impregiudicato, altresì, il fatto che tale pergamena era stata trasmessa dall’Ufficio scolastico regionale per la Campania non alla Scuola

“Passarelli” bensì all’Istituto “Pittoni”.

2. In presenza di simile quadro investigativo la Procura contabile ha proceduto alla notificazione, nei confronti dell’interessato, di invito a dedurre, ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 174/2016, all’esito del quale l’interessato depositava deduzioni difensive senza, tuttavia, chiedere l’audizione personale, *ex art. 67*, comma 2, c.g.c.

La Procura, a seguito degli ulteriori elementi di fatto, emersi nelle deduzioni, ai sensi dell’art. 67, comma 7, dell’all. n. 1 al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ha svolto attività istruttoria *post* invito, dandone regolare comunicazione al convenuto.

2.1 Gli elementi offerti dal soggetto invitato non sono stati, tuttavia, valutati idonei a superare gli addebiti prospettati nei confronti dello stesso, di modo che la Procura, al termine dell’attività istruttoria, riteneva di confermare la contestazione di responsabilità amministrativa-contabile, attraverso la notifica del successivo atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, con riferimento alle poste di danno patrimoniale, pari alle retribuzioni indebitamente corrisposte dall’Amministrazione scolastica, per il ristoro del danno erariale, prodotto al Ministero dell’Istruzione e del Merito, danno quantificato in complessive euro 29.446,49, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

3. In data 5 settembre 2024 il convenuto si è costituito in giudizio attraverso relativa comparsa di costituzione.

3.1 Con detto atto, contestata la qualifica dolosa della condotta, sostenuta dal P.M., la difesa, pur riconoscendo che dagli elementi indiziari versati potrebbe desumersi la falsità del titolo di qualifica utilizzato dal convenuto, ha negato

che quest'ultimo fosse a conoscenza della falsità del diploma.

3.2 La difesa, inoltre, contesta la sussistenza del danno erariale, valorizzando l'*utilitas* derivante dalle prestazioni di fatto svolte dal convenuto.

È stato, pertanto, chiesto di dichiarare inammissibile e, comunque, di rigettare per infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice, mandando assolto il signor L.F. da qualsiasi addebito ascrittogli, in ogni caso, insistendo che, nella determinazione del *quantum debeatur*, si tenesse conto dei vantaggi, comunque, conseguiti dall'Amministrazione scolastica.

In via estremamente gradata, è stato richiesto di esercitare il potere riduttivo nella massima estensione, riducendo l'addebito posto a carico del convenuto.

4. All'udienza pubblica del 26 settembre 2024 le parti presenti si sono riportate ai rispettivi atti scritti, ribadendo le argomentazioni esposte per iscritto e confermando le rispettive conclusioni, come da verbale.

Tutto ciò premesso, la causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. *Thema decidendum* dell'odierno giudizio è la valutazione dell'impianto accusatorio, secondo cui, ad avviso della Procura, contrariamente a quanto dedotto dall'odierno convenuto, quest'ultimo, attraverso la presentazione, in allegato alla domanda di supplenza, di copia di un titolo di studio falso, per non essere mai stato conseguito dall'interessato, avrebbe ottenuto il conferimento di molteplici incarichi di supplenza presso istituti scolastici piemontesi, per i quali non possedeva i requisiti richiesti *ex lege*.

1.1 Tale condotta, secondo parte pubblica, essendo fonte di retribuzione indebita, costituisce la causa immediata e diretta del danno patrimoniale, subito

dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, il quale ha erogato somme di denaro per remunerare prestazioni lavorative rese da soggetto privo dei richiesti titoli professionali.

2. Tale tesi è, tuttavia, avversata dalla difesa, secondo la quale la falsa indicazione dei requisiti per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto per il personale ATA, in qualità di collaboratore scolastico, non impediva al convenuto di esprimere una prestazione conforme a quanto richiesto, e quindi utile ai fini contrattuali.

Di modo che, sebbene si sostenga, *ex adverso*, che la domanda di inserimento nelle graduatorie fosse affetta da falsità, il contratto di impiego, sottoscritto dal sig. L.F. con la P.A., avrebbe avuto, per tutta la sua durata, non solo corretto svolgimento ma anche, in assenza di contestazioni, inequivoco adempimento delle mansioni previste dal C.C.N.L. del 24/07/2003.

2.1 Per l'effetto, sempre secondo tesi di parte, la falsa indicazione dei requisiti, richiesti per l'assunzione, non avrebbe in alcun modo inficiato la possibilità per il deducente di far fronte ai propri doveri sul luogo di lavoro.

In buona sostanza, l'aver il convenuto, comunque, reso, di fatto, la prestazione lavorativa non integra alcun danno erariale.

3. Tutto ciò premesso, l'osservazione difensiva è priva di fondamento e non incontra il favorevole scrutinio della Sezione.

3.1 Infatti, sulla base degli elementi indiziari, versati in atti, non vi possono essere dubbi né sulla falsità del titolo né sulla consapevolezza di tale falsità in capo al convenuto.

La falsità del predetto titolo di studio emerge da una serie di elementi, che convergono a dimostrare, secondo un grado di verosimiglianza pari al più

probabile che non (cfr. Cass. SS.UU. n. 576/2008), che il convenuto non abbia mai conseguito il diploma, al contrario di quanto dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017/2019, riservato al personale ATA, domanda risalente al 2017.

3.2 Osserva la Sezione che il doveroso *onus probandi* non risulta assolto dal convenuto, il quale non ha fornito alcuna prova né in merito alla regolare frequenza del corso, prodromico alla sessione di esami, né in merito al positivo superamento dell'esame finale con relativo conseguimento del diploma.

Al contrario, la Procura ha acquisito e riversato in atti plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, che convergono in modo da comprovare non solo la falsità del documento, prodotto in copia dal convenuto nella domanda di inserimento nella relativa graduatoria, ma anche, con riguardo all'elemento soggettivo, la consapevolezza dello stesso in ordine alla sua falsità, dal momento che l'interessato non avrebbe mai superato, nell'agosto 2013, il relativo esame finale a seguito del percorso di studi previsto (in quanto esame mai tenutosi).

3.3 In conformità a quanto evidenziato nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., citazione da pag. 3 a pag. 7), la Sezione non ritiene, infatti, di poter disattendere i seguenti indizi, documentalmente emergenti, che confortano, in modo inequivoco, il quadro accusatorio, segnatamente:

- le dichiarazioni autoaccusatorie di G.S., impiegata presso la segreteria della Fondazione "Passarelli" (pag. 10 e ss. dell'informativa Athena) e le dichiarazioni di Z.R., insegnante e vicepresidente, della medesima Fondazione (v., pag. 18 e ss. informativa Athena); in particolare, la Z. (v., pag. 20 informativa) segnalava la presenza di

un archivio segreto, in uso alla Fondazione “Passarelli”, non indicato agli inquirenti in sede di acquisizione documentale (doc. 3, Informativa del 17.5.2019, Sezione PG CC Vallo della Lucania, sequestro archivio segreto), circostanza che consentiva agli inquirenti di riscontrare l’effettiva presenza del suddetto archivio, al cui interno venivano recuperati atti e documenti di notevole pregio investigativo, tra i quali anche una serie di pergamene di diplomi di qualifica professionale in bianco con timbro a secco, recanti l’instestazione Repubblica Italiana - Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Istituto Professionale (cfr. pag. 28 e ss. dell’informativa Athena);

- il fatto che la pergamena, riportante il numero di serie associato all’odierno convenuto, non fosse mai stata trasmessa dall’Ufficio scolastico regionale all’Istituto “Passarelli”, bensì ad altro Istituto ed associata ad altro soggetto;

- la circostanza che non risultasse, al protocollo del medesimo Ufficio scolastico regionale, alcuna richiesta di indizione di una sessione straordinaria di esami, al contrario di quanto affermato dal convenuto in relazione all’anno scolastico 2012/2013 dell’Istituto “Passarelli” (anno e sessione in cui il sig. L. risulta avere acquisito il titolo di studio in contestazione);

- il fatto che lo stesso coordinatore didattico dell’Istituto “Passarelli” (in carica da settembre 2012 a luglio 2013) prof. L. (v., doc. 3, segnatamente, querela proposta da Raffaele L. nonché verbale di spontanee dichiarazioni L. del 27.11.2019 e verbali di dichiarazioni rese dai soggetti, che risultavano indicati quali membri della commissione), abbia escluso di avere preso parte alla sessione di esami dell’agosto 2013 (trattandosi di data alla quale il medesimo docente risultava già dimissionario dall’incarico

di Preside presso il predetto Istituto), al punto da aver disconosciuto le firme apposte in corrispondenza del suo nominativo in calce agli elenchi dei candidati ammessi a sostenere gli esami di qualifica nella sessione speciale di agosto 2013 e in calce ai correlati elenchi riportanti per ciascun candidato gli esiti delle prove d'esame, e da aver, conseguentemente, presentato querela, esponendo l'impossibilità che gli esami di qualifica potessero essersi svolti nel lasso temporale dal 24 al 27 agosto 2013 (periodo troppo breve – tenuto conto che il 25 agosto cadeva di domenica – rispetto alle prove da espletare ed al numero spropositato di candidati da esaminare);

- il fatto che anche la quasi totalità dei componenti della Commissione di esame della presunta suddetta sessione straordinaria (come risulta dai verbali di sommarie informazioni testimoniali, acquisite dall'autorità giudiziaria delegata), abbiano negato di avervi partecipato, disconoscendo, a loro volta, le firme apposte sui verbali (v., doc. 3).

4. Gli elementi che precedono inducono a ritenere non solo più che probabile la falsità del diploma, di cui il convenuto ha dichiarato il possesso, ma anche che lo stesso soggetto non potesse non esserne consapevole, trattandosi di sessione d'esami mai svolta e, conseguentemente, che la condotta tenuta sia caratterizzata da dolo, avendo il convenuto intenzionalmente e volontariamente dichiarato il possesso di titolo di studio, in realtà, mai posseduto, e prodotto documentazione falsificata, al fine di ottenere fraudolentemente gli incarichi di supplenza per cui è causa.

4.1 Né riveste pregio l'eccezione, formulata dal convenuto, secondo cui il titolo di studio, indicato in domanda, sarebbe valido "a tutti gli effetti" e farebbe piena prova fino a querela di falso, in quanto il dirigente scolastico che lo ha rilasciato

è un pubblico ufficiale.

Secondo la difesa, qualora l'Amministrazione scolastica avesse inteso disconoscere il valore del Diploma di Qualifica Professionale per Operatore dei Servizi di ristorazione, rilasciato dalla Scuola paritaria "Passarelli", a firma del Presidente della Commissione d'esame, avrebbe dovuto procedere previamente in giudizio affinché, con apposita pronuncia, ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede, discendente dalla natura di atto pubblico, come tale, facente prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato (nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti).

4.2 In effetti, giusta quanto osservato dalla Procura, nel caso di specie, non si può mettere in dubbio il fatto che si sia in presenza di mera riproduzione fotografica in quanto il diploma, per cui è causa, non risulta mai prodotto in originale ma solo in copia, peraltro, non autenticata.

4.3 Dall'annotazione dei Carabinieri e, più precisamente, dal registro dei diplomi tenuto presso la Scuola "Passarelli" (cfr., pagg. 3, 10, 11, 12 del doc.3 sub file, denominato L.F.) si evince, infatti, che il diploma, apparentemente conseguito, non è mai stato ritirato da alcuno, né tantomeno dall'odierno convenuto.

La suddetta annotazione registra quanto in appresso:

- "è presente nel registro dei diplomi di qualifica professionale rilasciati dall'Ist. Prof. Passarelli [...] ad agosto 2013, all'esito di una straordinaria sessione d'esame al termine dell'anno scolastico 2012/2013 e [...] risulta aver ottenuto la pergamena n. 109634 (diploma che dal registro non risulta ritirato)";

- "il nominativo di L.F. non risulta nell'elenco di coloro che sono

stati oggetto di decreto di perquisizione, per cui il diploma originale sarebbe da ricercare. In ogni caso *copia* dello stesso è stata acquisita presso l'Ist. Comp. Asti 2, dove è stato prodotto unitamente alla domanda di inserimento nella graduatoria di terza fascia ATA”.

4.4 Il diploma allegato nella domanda di supplenza, quindi, risulta essere una mera riproduzione fotografica, non provvista di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da pubblico ufficiale.

4.5 La giurisprudenza contabile, in casi analoghi, ha escluso che in presenza della mera copia di un titolo di studio, la cui veridicità sia contestata dalla Procura, possa porsi una questione incidentale di falso (*ex multis*, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, sent. n. 138/23; *idem*, Sezione giurisdizionale Lazio, sent. n. 486/23; *idem*, in fattispecie analoga, Sezione giurisdizionale Piemonte, sent. n. 109/2023).

4.6 Anche la Corte di cassazione si è più volte pronunciata, nei termini suddetti, sul tema del rapporto tra la contestazione di conformità all'originale della copia fotostatica e querela di falso, evidenziando come quest'ultima possa essere proposta, esclusivamente, nei confronti dell'originale del documento, cui la contestazione afferisce.

Non si impone, allora, la querela di falso per contestare il contenuto intrinseco o la copia fotostatica non attestata conforme di un atto pubblico e contestata, perché solo con la produzione dell'originale, e limitatamente al suo contenuto estrinseco nel senso sopra riportato, essa assumerà la natura di atto pubblico, che farà piena prova fino a querela di falso con conseguente applicabilità dell'art. 2700 c.c.

Se l'originale non è prodotto né esibito dalla parte interessata, come nella

fattispecie, la contestazione della conformità risulta sufficiente ad inficiare

l'efficacia probatoria della produzione operata in copia (Cassazione civile, n.

10573/2020; Cassazione civile, n. 2482/2020).

5. Di conseguenza, risultando comprovato *per tabulas* che il L. non è mai

stato in legittimo possesso di nessuno dei diplomi, richiesti ex art. 2 co. 5, lett.

g) del D.M. n. 640/2017 (“Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto

professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per

l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica

professionali, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle

Regioni”), la falsa indicazione del possesso di un titolo, abilitante allo

svolgimento delle mansioni attribuite, esclude, *ex se*, la possibilità di accesso

alle graduatorie, e, conseguentemente, le supplenze conferite, per cui è causa,

non essendo mai stato conseguito un valido diploma qualificante, non possono

valutarsi legittimamente assegnate.

6. Quanto alla quantificazione del danno, rileva la Sezione che l'importo,

comunque, percepito a titolo retributivo dal convenuto, risulta comprovato

dalla documentazione versata in atti dalla Procura (contratti di assunzione e

cedolini stipendiali) e che lo stesso importo non è stato in alcun modo

contestato.

A fronte di tali circostanziate e documentate contestazioni, la difesa, non

negando la veridicità dei fatti, posti a fondamento della domanda, si è limitata

ad eccepire l'assenza di danno per la P.A., evidenziando, su quest'ultimo punto,

che è stata, comunque, svolta l'attività corrispondente alle mansioni di fatto

esercitate, rendendosi una prestazione utile alla P.A., che l'ha ricevuta.

La difesa, pertanto, ha invocato l'*utilitas*, comunque derivante dalla prestazione

lavorativa resa, significandone la rilevanza in relazione alla semplicità e marginalità delle mansioni svolte.

In buona sostanza, la prestazione, resa in via di fatto, quantunque in assenza dei necessari titoli di studio, secondo la difesa, non può essere automaticamente oggetto di una presunzione legale di inutilità.

6.1 Tutto ciò premesso, in relazione agli orientamenti interpretativi in materia, il Collegio osserva che, nella materia del danno da indebita percezione di emolumenti pubblici, si ravvisano, in linea generale, fattispecie di assenza *tout court* di valido titolo di studio e fattispecie di titolo di studio, comunque, presente ma di livello inferiore a quello utilizzato per il conseguimento dell'incarico.

Nella prima ipotesi la giurisprudenza erariale quantifica il danno nell'intero importo lordo percepito, dato che la causa del contratto di lavoro risulta "illecita e in contrasto con norme imperative fondamentali e generali e con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento" (Corte Cost. sent. n. 296/1990; Corte dei conti, Sez. giur. Regione Lombardia, n. 138/2023; Corte dei conti, Sez. giur. Regione Sicilia, n. 2516/2013, Sez. Centr. App. Sicilia, n. 243/2012).

La prestazione lavorativa, conseguentemente resa in assenza del titolo prescritto, quale requisito di accesso, in quanto non espressiva di una oggettiva capacità, derivante dalla preparazione professionale, conseguita con un regolare percorso di studio, non arreca all'ente alcuna utilità, determinando il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, a nulla rilevando, giusta i consolidati indirizzi giurisprudenziali contabili, la circostanza che agli emolumenti percepiti – i "crediti retributivi" relativi all'esecuzione delle prestazioni lavorative, cui fa riferimento la difesa (v.,

memoria pag. 7) - abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte, (cfr., Corte conti, sent. n. 138/2023, Sez. giurisdizionale Lombardia; *idem* Sezione prima centrale di Appello, n. 527 del 2017; Sezione seconda centrale di Appello, n. 568 del 2018; Sezione giurisdizionale Toscana, n. 463 del 2021; Sezione giurisdizionale Trento, n. 58 del 2021; Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 263 del 2022; Sezione giurisdizionale Molise, n. 2 del 2023; Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, n. 199 del 2022 e n. 19 del 2023).

Diversamente, in presenza di un titolo di studio abilitante, seppure inferiore a quello invalidamente dichiarato, la giurisprudenza riconosce il rapporto di fatto e "... l'utilità della prestazione per l'Istituto Scolastico, anche se in misura minore da quella potenzialmente derivante dall'attività...." del soggetto meglio collocato nella graduatoria, pretermesso per effetto della produzione del titolo falso (Cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. Regione Toscana, n. 233/2023).

6.2 Ciò precisato, la Sezione è, tuttavia, dell'avviso che il primo indirizzo giurisprudenziale contabile trovi automatica applicazione allorquando le prestazioni, rese di fatto, rivestano natura particolarmente qualificata, vale a dire, tale da non poter prescindere dal possesso di un titolo di specializzazione. Di modo che, come anche già esplicitato dalla stessa giurisprudenza contabile, "l'attività svolta dal soggetto privo delle cognizioni tecnico-culturali tassativamente prescritte non può ontologicamente produrre (a causa dell'oggettiva carenza del necessario standard di capacità professionale) l'utilità che l'amministrazione aveva preventivato di conseguire in sede di stipula del contratto di lavoro" (v., Corte dei conti, Sez. II Appello, n. 7/2022).

6.3 Al contrario, come di recente statuito da questa stessa Sezione, la prestazione di mansioni marginali, quali quelle attribuite al convenuto (pulizia

locali e spazi scolastici, vigilanza sugli alunni e sui locali, in collaborazione con i docenti), pur all'esito di reiterate false dichiarazioni riguardanti il possesso del diploma, induce ad assumere una posizione di minor rigore (v., Sez. Piemonte, sent. n. 112/2024).

Dall'esame dei documenti versati in atti, con riferimento all'odierno giudizio, emerge che, all'interno della categoria del personale amministrativo tecnico ausiliario – A.T.A. – l'inquadramento del convenuto è corrisposto alla qualifica di collaboratore scolastico, categoria che comprende mansioni meno qualificate rispetto a quelle afferenti quelle del personale A.T.A. di altre fasce.

Nel contempo, pare potersi riconoscere che la prestazione lavorativa resa abbia avuto una qualche utilità per la P.A., stante la non particolare elevata qualificazione delle mansioni svolte.

In presenza di simili condizioni, la Sezione, "ragionando in termini di danno subito dall'Amministrazione, e quindi di utilità della prestazione ricevuta", pur giudicando che il danno non fosse da escludere, "per l'evidente considerazione che la condotta [...], anche in presenza di mansioni non elevate, ha privato l'Amministrazione di una prestazione lavorativa di migliore livello che avrebbe potuto essere resa" da altro soggetto, regolarmente selezionato all'esito di una valida ed esistente procedura concorsuale, ha ritenuto di riconoscere una parziale utilità nella prestazione resa di fatto.

Ciò non sulla base del richiamo al disposto dell'art. 2126 c.c. ("La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa"), trattandosi di norma di natura civilistica, posta a salvaguardia della prestazione lavorativa, resa in fatto dal lavoratore, a

prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, coprendo non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma anche gli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione e nel suo assoggettamento alla contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità (da ultimo, Cass. n. 32263/2021).

Ciò in quanto si tratta di una disciplina civilistica, inerente al sinallagma contrattuale tra due soggetti operanti in regime di diritto privato, e volta alla tutela del lavoratore con il riconoscimento dell'irripetibilità della retribuzione per la prestazione resa.

Differente è, invece, la situazione nel presente giudizio di responsabilità amministrativa, ove non viene all'esame la questione della retribuibilità o meno del lavoro prestato ma si discute dell'esistenza di un danno patito dalla P.A. e, di conseguenza, di un'eventuale utilità ricevuta da quest'ultima.

Di modo che il richiamo, operato all'art. 2126 c.c. (cfr., Corte conti, Sez. giurisd. Lombardia, sent. n. 97/2024), non appare determinante in funzione della neutralizzazione del danno per asserito conseguimento del "risultato" dell'attività affidata all'interessato.

Il Collegio non ravvisa, infatti, alcuna equivalenza tra l'elemento della retribuibilità del lavoro reso e quello dell'elemento del danno: i due ambiti – quello civilistico, di cui all'art. 2126 c.c. e quello del pregiudizio erariale, sottoposto alla cognizione della giurisdizione contabile, operano su piani diversi, risultando correlati a presupposti differenti non direttamente sovrapponibili.

Il primo si sostanzia nella tutela del lavoratore, al quale compete la retribuzione per il periodo di tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione (v., art.

36 Cost.), a meno che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Il secondo è posto a preservare il principio costituzionale della responsabilità, di cui all'art. 28 Cost., in relazione al profilo concernente la tutela del pubblico erario (art. 97, 1 co., Cost.).

In particolare, non potendosi significare obliterato il danno erariale per il mero disposto di cui all'art. 2126 c.c., permanendo nel giudizio contabile l'esigenza di valutare, caso per caso, l'oggetto del contratto di lavoro, i titoli abilitanti o le qualifiche professionali richieste, in modo da porre a raffronto le caratteristiche della prestazione richiesta e di quella effettivamente resa, è stato esplicitato che competono a questo Giudice "valutazioni non necessariamente discrezionali da ancorare a parametri (anche) normativi a connotazione oggettiva che non possono, tuttavia, prescindere dalle caratteristiche di ogni singola fattispecie" (v., Sez. Piemonte, n. 112/2024, cit.).

"Da ciò consegue che il Giudice contabile è chiamato ad una valutazione in concreto circa la sussistenza nella specie di un'effettiva "utilità" pubblica della prestazione resa, con conseguente eventuale rivalutazione del *quantum* del danno ascritto; d'altro canto, la valutazione commessa al medesimo Giudice contabile potrebbe, in ipotesi, anche evidenziare una "disutilità" della prestazione in relazione al conseguimento dei fini pubblici, non potendosi escludere che la prestazione comunque effettuata abbia generato, nel *quantum*, un pregiudizio pari o anche più grave del valore economico della retribuzione spettante".

Ragionando in termini di danno subito dall'Amministrazione, e quindi di utilità della prestazione ricevuta, non può sostenersi che il danno, nella fattispecie in esame, sia insussistente, e ciò per l'evidente considerazione che la condotta del

convenuto, pur in presenza di mansioni non elevate, ha privato l'Amministrazione scolastica di una prestazione lavorativa di migliore livello che avrebbe potuto essere resa dal candidato ingiustamente pretermesso in graduatoria, la cui definizione, sulla base del criterio tipico della concorsualità, risponde a criteri di oggettiva selezione dei candidati più meritevoli a garanzia dell'interesse costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.).

Il pregiudizio erariale, pertanto, non può essere escluso *ex se* per il fatto che l'Amministrazione non ha ottenuto, in corrispettivo del pagamento delle retribuzioni, la miglior prestazione possibile cui avrebbe avuto diritto: si tratta di danno ontologicamente esistente la cui graduazione, tuttavia, deve parametrarsi un funzione della singola fattispecie, potendo anche coincidere, in ipotesi di assoluta inadeguatezza della prestazione resa, con l'intero importo delle retribuzioni versate dall'amministrazione o anche, in termini di valore economico, con un importo persino superiore.

6.4 Quanto sopra esposto induce, pertanto, a ritenere sussistente un'utilità, sia pure ridotta, nella prestazione di mansioni non elevate, resa dal convenuto L., la cui quantificazione non può che essere rimessa ad una valutazione di tipo equitativo (art. 1226 c.c.).

Non appare, infatti, revocabile in dubbio che le scuole, presso le quali il convenuto ha, comunque, lavorato, abbiano effettivamente percepito, dalle prestazioni lavorative svolte, non particolarmente qualificate sotto l'aspetto professionale, una parziale *utilitas*.

Questa, anche se non pari alla piena utilità, che sarebbe stata garantita dall'assunzione del soggetto in possesso del titolo *optimo iure*, merita di essere

tenuta in considerazione nella sede della valutazione del danno in via equitativa,

cui il Collegio intende fare ricorso.

Tenuto conto precipuamente della natura marginale delle mansioni svolte, la domanda attorea viene, in definitiva, parzialmente accolta per un importo di danno da risarcirsi pari al 60% della somma di euro 29.446,49=, prospettata in citazione, giudicandosi equo stimare un danno da minor valore della prestazione resa, pari ad euro 17.667,00, somma da intendersi già rivalutata, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo, e riconoscendo, quindi, per il residuo 40%, l'utilità percepita di fatto dall'Amministrazione.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c. e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

il convenuto L.F. al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della complessiva somma di euro 17.667,00 (diciassettemilaseicentosessantasette/00), importo da intendersi già rivalutato, oltre agli interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

CONDANNA

altresì, il convenuto L.F. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, spese che si liquidano in euro 440,83 (quattrocentoquaranta/83).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso, in Torino nella camera di consiglio del 26 settembre 2024, con l'intervento dei magistrati:

Marco PIERONI, Presidente

Luigi GILI, Consigliere estensore

Alessandra OLESSINA, Consigliere

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dott. Luigi GILI

Dott. Marco PIERONI

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 18/10/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

Che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Dott. Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 18/10/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente